

DELIBERA N. 52/2025

**XXXXX XXXXX / FASTWEB SPA
(GU14/658113/2024)**

Il Corecom Puglia

NELLA riunione del Il Corecom Puglia del 23/04/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante “*L’istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”; VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 26.10.2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore ad interim della Sezione “*Corecom Puglia*” al Dott. Giuseppe Musicco; VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017 RICHIAMATA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ed il Consiglio regionale della Puglia;

VISTA l’istanza di XXXXX XXXXX del 23/01/2024 acquisita con protocollo n. 0021937 del 23/01/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la relazione istruttoria del Dott. Eduardo De Cunto, titolare dell'incarico di E.Q. "Definizione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche";

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Nell'istanza introduttiva della presente procedura, l'utente, titolare di contratto di tipo affari per servizi di telefonia fissa, rappresenta: «che in data 30/06/2023 è stata emessa la fattura Fastweb n. LA00264549, sulla quale risulta addebitati i seguenti costi illegittimi: • € 9272.46 + iva a titolo di "addebito Canoni residui 03/05/2023" riferito presumibilmente alla cessazione del link internet fornito presso a sede di xxxxxxxxxxxx Manfredonia; • i suddetti addebiti denominati con la voce "addebito Canoni residui 03/05/2023" si configurano in capo all'utente come una "penale", comunque denominata, a fronte dell'esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze assolutamente vietata dalla legge; • le voci di addebito indicate in fattura "addebito Canoni residui 03/05/2023" di fatto implicano la presenza in capo all'utente di un vincolo temporale espressamente vietato dalla legge; • ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 40/2007 non è possibile da parte del gestore applicare delle penali per cessazione del contratto ma solo dei costi per cessazione ampiamente giustificabili dai reali costi sostenuti e senza l'imposizione di alcun vincolo temporale (così come specificato dalle Linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative per l'attività di vigilanza); • anche ai sensi della nuova legge 124/2017 i suddetti costi di recesso non risultano giustificabili; • ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge 40/2007 "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni" mentre per questo caso specifico, come desunto dagli addebiti in fattura, risulta applicato un termine di preavviso di 90gg; • alla data di cessazione avvenuta in data 03/05/2023, l'eventuale vincolo contrattuale massimo di 24 mesi, fissato per legge ai sensi della legge 4 agosto 2017 , n. 124 e del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, era stato abbondantemente superato dato che i servizi risultano attivati in data 01/03/2020». In ragione di quanto sopra esposto, l'istante formula le seguenti richieste: I) fornire copia del contratto/proposta di abbonamento/offerta economico-technica sottoscritti; II) fornire una dettagliata giustificazione dei costi addebitati a titolo di "addebito Canoni residui 03/05/2023"; III) emettere una nota di credito per un importo complessivo pari ad € 11312.40 iva inclusa a storno degli importi suddetti contestati.

2. La posizione dell'operatore

Nelle proprie memorie, il convenuto gestore rappresenta: «L'istanza avversaria è infondata. Nello specifico, la Fastweb S.p.A. ha già dato conto all'utente della legittimità del proprio operato tramite ben quattro comunicazioni che si producono in atti.

Legittimità che risiede nella circostanza per cui il contratto “Large” sottoscritto Dall’utente - anch’esso prodotto nel fascicolo documentale dell’operatore - non rientra nella sfera di applicabilità della legge n. 40/2007, in quanto si tratta di un contratto negoziato tra le parti in posizione paritaria tra loro. Pertanto, a fronte del recesso della XXXXX XXXXX S.r.l. del 14.3.2023, la Fastweb S.p.A. non ha fatto altro che applicare l’art. 17, del Contratto per cui: “17.1 Il Contratto avrà efficacia dalla data della sua conclusione ed avrà la durata minima garantita indicata nella Richiesta e/o nell’Offerta Commerciale. Il Contratto si rinnoverà per lo stesso periodo, salvo comunicazione di recesso inviata mediante raccomandata a/r con un preavviso di 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza. In mancanza dell’indicazione di una durata minima si applica la disposizione dell’art.17.2 che segue. 17.2 Salvo diversa indicazione nella Richiesta e/o nell’Offerta Commerciale, il Contratto avrà durata di un anno e si rinnoverà automaticamente alla scadenza di anno in anno, qualora non venga inviata da una delle Parti comunicazione di recesso mediante raccomandata a/r, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza annuale. 17.3 Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto prima della sua naturale scadenza, Fastweb avrà diritto di ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art.1373, 3° comma, c.c., un importo pari alla somma degli Importi Mensili che, in base al Contratto stipulato, sarebbero maturati in suo favore sino alla naturale scadenza del medesimo Contratto”. Dunque, nessun rimprovero di sorta può essere mosso nei confronti dell’operatore, poiché la fattura contestata è del tutto legittima». Conclude per il rigetto.

3. Motivazione della decisione

All’esito dell’istruttoria, l’istanza formulata dall’utente può trovare parziale accoglimento, per le ragioni che seguono. Le domande sub I), “fornire copia del contratto/proposta di abbonamento/offerta economico-tecnica sottoscritti”, e sub II), “fornire una dettagliata giustificazione dei costi addebitati a titolo di "addebito Canoni residui 03/05/2023" sono inammissibili, in quanto non rientranti nell’ambito delle richieste passibili di costituire oggetto di definizione nel corso del presente procedimento ai sensi dell’art. 20, co. 4, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (All. B alla del. n. 194/23/CONS). La domanda sub III), di storno degli importi addebitati a titolo di canoni residui per la somma di € 11.312,40 iva inclusa, deve essere accolta, per le ragioni che seguono. La questione verte sull’applicabilità o meno al caso di specie dell’art. 1 comma 3 della legge n. 40/2007 che, come noto, fa divieto di applicazione di penali di recesso tout court in caso di contratti per adesione. Si rende dunque necessario l’esame della documentazione contrattuale per stabilire se tale contratto rientri nella categoria dei contratti per adesione, come sostenuto da parte attrice, o sia stato negoziato, come sostenuto da parte convenuta. Ebbene, sul punto non può che concordarsi con quanto sostenuto nelle memorie di replica dell’istante circa l’esistenza di molteplici elementi che denotano il contratto come “per adesione”: il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto sono state predisposte integralmente ed esclusivamente dal contraente più forte (Fastweb); è assente qualunque evidenza anche minima di una

trattativa avvenuta fra le parti; è fatto palese richiamo, a pag. 21 del contratto, agli 1341 e 1342 del c.c.; non si ravvisano modifiche apportate dal cliente dopo averne liberamente apprezzato il contenuto; il contratto ricalca pedissequamente lo schema contrattuale predisposto dall'operatore per le grandi aziende, destinato dunque a regolare una pluralità indeterminata di rapporti. In quanto contratto per adesione, dunque, anche al caso di specie deve essere applicata la disciplina di cui al cd. "decreto Bersani", con la conseguenza che le penali addebitate sono da considerarsi illegittime e andranno pertanto stornate.

DELIBERA

Articolo 1

1. In parziale accoglimento dell'istanza, Fastweb Spa è tenuta allo storno dell'importo di € 11.312,40 (undicimilatrecentododici/40) iva inclusa addebitato illegittimamente a titolo di "canoni residui".

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bari, 23 aprile 2025

Il Dirigente ad interim del Servizio
"Contenzioso con gli operatori telefonici e le pay tv"
Dott. Vito Lagona

Il Presidente
Dott. Michele Bordo

Il Direttore
Dott. Giuseppe Musicco